

Art. 3.

*Prosecuzione attività socialmente utili  
Disposizioni in materia di proroghe di personale precario*

1. Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per commercializzazione

29-12-2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 60

2. Alla spesa derivante dalle disposizioni del comma 1 si provvede ai sensi del comma 7 e con le modalità del comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri discendenti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754).

5. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2023".